



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

DECRETO

Il Giudice,

Letto il ricorso presentato in data 1/6/2023 da **KADI MOHAMED BEN BELGACEM**
[REDACTED] – C.F. KDAMMD65H05Z352B - con il quale è
stato proposto un piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da
sovraindebitamento *ex art. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019* e successive modifiche (di seguito, in
breve, CCI);

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di
Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, dott. Andrea Monti;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

vista la richiesta di integrazioni con decreto del 7/7/2023 e il relativo deposito in data
27/7/2023;

dato atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione elencata dall'art. 67,
comma 2, CCI;

rilevato che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, II comma, CCI e a
seguito dell'integrazioni, anche del IV comma della medesima norma;

rilevato che il ricorrente riveste la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I
comma, lett. e), CCI;

tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del
Gestori della Crisi, ricorre lo stato di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata
all'art. 2, I comma, lett. c), CCI;

dato atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative *ex art. 69, I comma, CCI*, in quanto
il debitore non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già

beneficiario per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta e del piano con le modalità previste dall'art. 70, I comma, CCII, riservando all'esito la decisione in ordine all'omologa del piano (art. 70, VII comma, CCII); tenuto conto che il ricorrente ha chiesto di disporre la risoluzione e/o l'annullamento dell'assegnazione in favore dell'Unità Intermedia Entrate del Comune di [REDACTED] di quota del proprio stipendio dovuto dal datore di lavoro [REDACTED] per effetto del pignoramento presso terzi del 26/9/2022 e ritenuto che tale richiesta possa essere interpretata quale richiesta di "altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento"; osservato che, infatti, su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 70, I comma, CCII) – può: 1) disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, IV comma, prima parte); 2) disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati (art. 70, IV comma, seconda parte); ritenuto che la sospensione di cui al punto 1), riferita ai "procedimenti di esecuzione forzata", non è stata richiesta, né del resto dagli atti risultano pendenti esecuzioni nei confronti del debitore e neppure è stata domandato di disporre il divieto di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del consumatore; ritenuto, quindi, che, come richiesto dal debitore, al fine di preservare il suo patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano e impedire pagamenti in violazione del piano stesso, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di cessazione degli effetti del pignoramento presso terzi nei termini però di mera sospensione delle trattenute sullo stipendio fino all'eventuale omologa; correlativamente va disposto il divieto per il ricorrente di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice, tra cui il pagamento di crediti oggetto della ristrutturazione o atti dispositivi del patrimonio; visto l'art. 70, I, II, III, IV, VI CCI;

DISPONE

1. il divieto per il ricorrente di compiere atti di straordinaria amministrazione o effettuare pagamenti di debiti da ristrutturare se non preventivamente autorizzati dal giudice;
2. la sospensione della trattenuta sullo stipendio dovuto dal datore di lavoro [REDACTED] [REDACTED], con conseguente obbligo di futuro accantonamento da parte del datore di lavoro delle somme oggetto di assegnazione e svincolo solo su ordine del giudice all'esito della presente procedura;
3. che il ricorso contenente il piano e la proposta (oltre alla successiva integrazione) sia pubblicato sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati e le informazioni diverse da: nome, cognome e codice fiscale del ricorrente, nominativo e riferimenti dell'OCC, contenuto della proposta e del piano e relative conclusioni; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata del ricorso;
4. che il ricorso contenente il piano e la proposta e la relativa integrazione, la relazione dell'OCC e la relativa integrazione e il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
5. che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
6. che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCI) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le

eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il debitore, relazioni al giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Bologna, 1 ottobre 2023

IL GIUDICE

Alessandra Mirabelli